

In sintesi l'ENEL corrisponde: a) un contributo al comune sede dell'impianto, sostitutivo degli oneri previsti dalla legislazione urbanistica per le occorrenti opere di urbanizzazione secondaria (art. 15 legge n. 393 del 2 agosto 1973); b) contributi alle regioni ed agli enti locali interessati, per "interventi di natura infrastrutturale e di riequilibrio economico e ambientale connessi alla costruzione e l'esercizio della centrale".

Tali contributi socio-economici sono previsti da decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 28 dicembre 1988, emanato in applicazione della legge n. 349 dell'8 luglio 1986. Lettera del Ministro dell'industria del 6 giugno 1991 ha dettato i criteri applicabili per la determinazione del contributo, e ne ha fissato l'importo massimo nella misura dell'1.5 - 2 per cento dell'opere previsto per la costruzione dell'impianto.

La corresponsione dei contributi socio-economici è stata effettuata anche dopo la trasformazione dell'ente pubblico in figura societaria; il magistrato della Corte dei conti ha chiesto a quale titolo avesse luogo l'erogazione. Nella riunione del consiglio di amministrazione del 17 giugno 1996 è stata resa risposta, nei termini affermativi della perdurante vigenza del precitato decreto presidenziale del 1988.

Deve rinnovarsi l'osservazione che la norma non è espressamente richiamata dall'atto di concessione o dalla convenzione, di guisa che si prospetta l'opportunità di una definitiva regolazione della materia.

11. Le partecipazioni.

A) Nell'esercizio 1996 l'ENEL ha conservato partecipazioni di controllo nelle Società per azioni CESI (Centro elettronico sperimentale italiano), CISE (Centro informazioni, studi, esperienze), ISMES (Istituto sperimentale modelli e strutture), Immobiliare Dalmazia Trieste, Elettroimmobiliare S.E.I.

Collegate all'ENEL, proprietaria di consistenti quote minoritarie di capitale, sono la Società NERSA (Centrale nucleare a neutrone rapide, con sede in Parigi); la Società Sotacarbo.

L'ENEL ha partecipazione di minoranza nella Società ELCOGAS, con sede in Spagna.

Le Società partecipate dall'ENEL a loro volta detengono partecipazioni in altre imprese; in particolare l'ENEL ha controllo indiretto sulla Società Conphebus (con sede in Catania), alla quale partecipano con quote di maggioranza le Società CESI e CISE.

Nella riunione del consiglio di amministrazione del 14 marzo 1997 è stata presa in esame la gestione delle società partecipate nel corso del 1996, che per alcune di esse è contrassegnata dal notevole incremento dell'onere dei fondi di previdenza integrativi, il cui valore attuariale è determinato sulla base di parametri demografici e finanziari.

A seguito di richiesta del magistrato incaricato del controllo nota del Direttore generale di pari data ha rappresentato che nel corso del 1996 la riduzione dell'inflazione e del costo del denaro aveva determinato la minore misura, rispetto alla previsione, del tasso reale di rendimento medio dei fondi (corrispondente alla eccedenza del tasso annuo di attualizzazione rispetto al tasso di incremento del costo della vita).

B) Lo sviluppo dei rapporti di partecipazione è previsto dall'atto di concessione, a termini del quale l'ENEL può esercitare attività connesse all'oggetto sociale "anche attraverso partecipazioni in società di capitali, in Italia e all'estero"; può svolgere altre attività "solo attraverso separate società di capitali"; inoltre, come esposto in precedenza, "è tenuta a promuovere la costituzione di una società per azioni", interamente posseduta dall'ENEL stessa, per la produzione dell'energia elettrica.

Nell'accennata prospettiva innovativa il consiglio di amministrazione dell'ENEL ha assunto, come accennato in premessa, una serie di iniziative.

Con deliberazione consiliare del 15 gennaio 1996 è stata costituita, con partecipazione dell'ENEL per il 5 per cento e delle Società CISE e ISMES per la restante quota, la Società per azioni ElettroAmbiente S.E.A., avente ad oggetto la termoutilizzazione di rifiuti per la produzione di energia elettrica; la disposizione è stata modificata con l'espressa indicazione della finalità di tutela dell'ambiente nella riunione consiliare del 17 aprile 1997.

Nella stessa riunione è stato inoltre proposto l'aumento del capitale sociale, da 200 a 500 miliardi di lire, con apporto dell'ENEL, e la conseguente elevazio-

ne della sua quota di partecipazione dal 5 al 62 per cento. L'assemblea ordinaria ha approvato l'operazione con deliberazione del 30 maggio successivo.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre prospettato l'ipotesi della costituzione di società, per attività all'estero, e per il servizio di illuminazione pubblica; l'assemblea ordinaria, in riunione del 21 giugno 1996, ha deliberato il rinvio delle iniziative.

In più riunioni consiliari succedutesi dal mese di settembre 1996 è stato preso in considerazione l'accesso dell'ENEL al settore delle telecomunicazioni, nel quale l'ENEL stessa già possiede una considerevole esperienza professionale ed un consistente complesso di impianti e servizi (reti diffuse sul territorio, 2.000 miliardi di investimenti, 2.000 unità impiegate). In prima attuazione del progetto è stata prospettata la partecipazione a prossima gara, indetta dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, per l'esercizio della telefonia mobile.

Su proposta del consiglio di amministrazione l'assemblea ordinaria, nella riunione del 30 maggio 1997, ha rilasciato autorizzazione per la costituzione di una società per azioni in partecipazione con società tedesca operante nel settore, con capitale di 200 miliardi, e iniziale quota dell'ENEL del 51 per cento (progressivamente riducibile, fino alla totale dismissione).

Nella riunione consiliare del 16 maggio 1997 è stato iniziato l'esame di un progetto di costituzione, in partecipazione con l'ENI, di una società di produzione di energia elettrica, destinata ad operare nel prossimo mercato libero. Con deliberazione del 28 maggio successivo l'Autorità per l'energia elettrica ha dato assenso all'iniziativa, ponendo una serie di condizioni a garanzia degli utenti serviti dal mercato vincolato.

Nelle riunioni consiliari del 30 maggio e del 27 giugno 1997 è stata presa in esame la prospettiva di una intesa con un'impresa straniera per la costituzione di una società per la produzione di energia elettrica destinata al mercato libero, da collocare sul mercato borsistico; obiettivo dell'iniziativa è la valorizzazione di impianti obsoleti conferiti alla nuova società, con reperimento dei mezzi necessari per la loro valorizzazione dai proventi di vendita delle azioni.

12. Il regime tariffario. Le quote di prezzo. Gli oneri nel settore nucleare.

A) Come esposto nella precedente relazione, gli importi corrisposti all'ENEL

dagli utenti per la fornitura dell'energia elettrica rappresentano la sommatoria di diversi addendi: le tariffe dovute per il servizio, le quote di sovrapprezzo, l'imposizione fiscale.

Le tariffe erano stabilite dal Comitato interministeriale prezzi (CIP); dopo la sua soppressione la competenza è stata ascritta al Ministero dell'industria (decreto del Presidente della Repubblica n. 373 del 20 aprile 1994).

Nelle tariffe sono state comprese, per deliberazione del CIP n. 32 del 23 maggio 1986, le "quote di prezzo", attribuite all'ENEL in compensazione della mancata corresponsione di previsti aumenti del fondo di dotazione, per l'importo di 6.200 miliardi, secondo disposto della legge n. 41 del 28 febbraio 1986.

Dall'anno 1994 sono state applicate le tariffe stabilite dal CIP con provvedimento n. 15 del 14 dicembre 1993 (modificato dal successivo n. 17 del 29 dicembre 1993).

Il sovrapprezzo, riversato dall'ENEL alla Cassa di conguaglio del settore elettrico, è stato istituito per compensare le imprese elettriche degli aumenti nel tempo del costo dei combustibili (sovrapprezzo termico ordinario). E' stato poi progressivamente incrementato da quote aggiuntive, destinate a differenti finalità (ripianamento di disavanzi pregressi, incentivazioni ai produttori di energia da fonti rinnovabili o assimilate, agevolazioni per altri operatori, rimborsi di oneri conseguenti ai provvedimenti inibitori dell'utilizzazione di energia nucleare).

L'imposizione tributaria comprende l'imposta erariale, l'addizionale erariale, le addizionali comunali e provinciali, l'imposta sul valore aggiunto.

Nota del Direttore generale dell'ENEL comunicata al magistrato della Corte dei conti il 15 gennaio 1996, concordante con le argomentazioni svolte in precedenti riunioni del consiglio di amministrazione, espone che "in materia di adeguamento dei prezzi dell'energia elettrica le norme vigenti non prevedono in alcun caso un ruolo specifico dell'ENEL", la quale soltanto "svolge il compito di fornire tutti i dati occorrenti all'Amministrazione", per "le determinazioni di sua competenza".

La complessa e non chiara regolazione della materia ha dato luogo a numerose contestazioni, intercalate da diversi provvedimenti legislativi.

Le contestazioni sono state nei diversi casi promosse da utenti, associazioni di utenti, imprese elettriche degli enti locali, l'organizzazione di categoria delle imprese stesse; sono stati inoltre avviati procedimenti in sede penale.

B) Una profonda riforma del sistema è stata prevista dalla legge n. 481 del 1995, a termini della quale l'Autorità per i servizi di pubblica utilità "stabilisce e aggiorna... la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento", di cui è analitica indicazione, "tenendo separato ... qualsiasi tributo od onere improprio" (art. 2 comma 12 lett.e).

Con riferimento alle "quote di prezzo", la successiva legge n. 577 del 14 novembre 1996 (di conversione del decreto legge n. 473 del 13 settembre 1996) ha prescritto che "gli effetti..... del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996".

Ai sensi della legge medesima, inoltre, "a decorrere dal 30 giugno 1997 non è ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe", nelle quali "sono inglobati... il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati", "purché non destinati alle entrate dello Stato"; l'Autorità "emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe... nonché dei tributi".

Ulteriori disposizioni sono state poi dettate dalla legge n. 122 del 9 maggio 1997 (di conversione del decreto legge n. 50 dell'11 marzo 1997): fino all'adozione dei provvedimenti tariffari di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica "restano in vigore le norme in materia come applicate alla data del 31 dicembre 1996"; l'Autorità stessa "ridetermina entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge..... le modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi", con i richiamati provvedimenti del 1993, "in base ad una nuova istruttoria", e "stabilisce anche le modalità secondo le quali le imprese esercenti il servizio elettrico effettueranno nei confronti di ciascun utente un eventuale conguaglio, a decorrere dall'esercizio 1998".

C) In iniziale applicazione delle precitata normativa l'Autorità per l'energia elettrica ha resi pubblici due elaborati, recanti la data 12 giugno 1997 e trasmessi all'ENEL il giorno successivo, ciascuno denominato "documento per la consultazione", rispettivamente concernenti la conformazione del nuovo regime tariffario, e la nuova modulazione delle tariffe.

c.1 Il primo documento enuncia i "criteri per la definizione del nuovo ordina-

mento tariffario", elaborati dall'Autorità in corrispondenza al precitato disposto della legge n. 481 del 1995. Il documento stesso "viene diffuso... ai soggetti interessati" (associazioni di utenti, di imprese, di ambientalisti, sindacati, fornitori di energia) che possono "formulare osservazioni..... entro il 21 luglio 1997"; è prevista l'emanazione del provvedimento dell'Autorità "entro il mese di dicembre 1997".

c.2 Il secondo documento concerne la composizione delle tariffe, con decorrenza dal 1° luglio 1997, in applicazione della precitata legge n. 577 del 1996. La materia ha formato successivamente oggetto della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, del 26 giugno 1997 (pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997), sulla "razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato".

Nelle nuove tariffe sono comprese le attuali cinque quote di sovrapprezzo, e ne sono specificate le componenti e le misure; il provvedimento dispone la regolazione dei rapporti con la Cassa conguaglio del settore elettrico.

La nuova disciplina tratta in particolare dei contributi per l'energia importata, con la prescrizione, contenuta nella deliberazione precitata, che "i costi variabili riconosciuti dell'energia elettrica sono determinati..... per gli acquisti di energia elettrica dall'estero, in misura non superiore ai costi riconosciuti per la produzione da impianti termoelettrici..... che utilizzano combustibili fossili commerciali".

La disposizione, sostanzialmente non dissimile dalla precedente previsione del "documento per la consultazione" del 12 giugno, incide sulla gestione dell'ENEL, che ha stipulato nel passato diversi contratti di acquisto di energia con società estere, in attuazione della disciplina normativa della materia, della quale conviene fare richiamo.

Il piano energetico nazionale, previsto dalla legge n. 393 del 2 agosto 1975, nella versione deliberata dal Consiglio dei Ministri il 17 luglio 1988, ha previsto, per la copertura del fabbisogno di energia, "importazioni elettriche dall'estero a prezzi più elevati"; in conformità, il CIP (con delibere del 1988 e 1989) ha disposto la corresponsione della Cassa di conguaglio all'ENEL, per le importazioni di energia elettrica, di un contributo commisurato alla differenza tra il costo di acquisto ed il costo medio nazionale.

Per effetto del provvedimento dell'Autorità la misura del contributo risulta ridotta.

Il consiglio di amministrazione dell'ENEL ha rilevato, nella riunione del 27 giugno 1997, l'onerosità per la Società della prospettata soluzione, a fronte degli attuali impegni contrattuali, in precedenza assunti in conformità delle indicazioni formulate in materia dai competenti organi di Governo.

D) La richiamata normativa, che si sovrappone alla precedente, incide sui rapporti contenziosi in atto; al presente la situazione può compendiarsi nei termini seguenti.

d.1 Il provvedimento del CIP n. 32 del 1986 ha dato luogo a numerose azioni giudiziarie in sede civile, amministrativa e penale, riguardanti il termine di cessazione della corresponsione delle quote di prezzo, e le modalità di iscrizione nel bilancio dell'ENEL dei corrispondenti importi; l'argomento ha formato oggetto di estesa trattazione nella relazione precedente.

Il consiglio di amministrazione della Società ha preso più volte in esame l'argomento. Nella riunione del 22 gennaio 1996 ha deliberato di dare evidenza alle quote di prezzo nel conto economico, in voce distinta dagli altri ricavi tariffari, dal 1° gennaio 1996. Nella riunione del 16 maggio 1997 è stata data informazione della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, di non luogo a procedere nei confronti degli amministratori dell'ENEL in carica negli esercizi dal 1987 al 1994 con l'accusa di false comunicazioni sociali, riguardante le modalità di iscrizione in bilancio delle quote di prezzo.

La relazione del consiglio al bilancio dell'ENEL per l'esercizio 1996 riferisce che sono pendenti numerosi giudizi civili presso giudici di pace, e sono state emesse alcune sentenze di condanna nei confronti della Società, avverso le quali la Società stessa ha promosso ricorso per cassazione.

d.2 Il provvedimento tariffario del CIP n. 15 del 1993 è stato annullato dal TAR del Lazio con sentenza del 13 febbraio 1997, emessa su ricorso di associazioni di consumatori; il ripristino delle precedenti tariffe avrebbe comportato per l'ENEL (come illustrato nella riunione del consiglio di amministrazione del 7 febbraio 1997) un onere pregresso, per gli esercizi dal 1994 al 1996, di circa 5.000 miliardi.

La Società ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, che ha sospeso l'e-

secuzione della sentenza del TAR; con decisione della VI Sezione del 20 giugno 1997 la sentenza stessa è stata annullata, per improcedibilità dei ricorsi in primo grado, conseguente alla sopravvenuta legge n. 122 del 1997, che prevede la rideterminazione delle tariffe da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, nei termini in precedenza esposti.

Con riferimento a quest'ultima disposizione il consiglio di amministrazione dell'ENEL, nella riunione del 26 maggio 1997, in occasione della deliberazione del bilancio dell'esercizio 1996, ha ravvisato come la norma determinasse una "situazione di incertezza" per "l'eventuale sorgere di una passività per l'ENEL per conguagli tariffari da riconoscere agli utenti", e la "impossibilità di poterne stimare il relativo onere con sufficiente ragionevolezza", che non rendeva possibile l'iscrizione di una somma in voce del passivo dello stato patrimoniale.

Pertanto il consiglio stesso ha deliberato di formulare proposta all'azionista Ministero del tesoro "di non distribuire l'utile dell'esercizio 1996", destinandone l'importo (nella quota eccedente la riserva legale) ad "apposita riserva del patrimonio netto", per "la copertura parziale o totale degli eventuali oneri".

d.3 L'argomento degli oneri conseguenti alla mancata utilizzazione dell'energia nucleare è stato estesamente trattato nelle relazioni precedenti.

La legge n. 481 del 1995 ha affidato all'Autorità per l'energia elettrica l'accertamento della "sussistenza dei presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione" nonché "alla chiusura delle centrali nucleari"; l'Autorità, inoltre, "verifica la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi.

La legge n. 549 del 28 dicembre 1995 (art. 3 comma 238) aveva previsto che, in difetto dell'accertamento da parte dell'Autorità entro il 30 aprile 1996, avrebbe dovuto provvedere, entro i successivi sessanta giorni, il Ministero del tesoro. La precitata legge n. 577 del 1996 ha abrogato tale disposizione, "ferme restando le verifiche di competenza dell'Autorità".

Il tema è trattato nella relazione del consiglio di amministrazione della Società al bilancio dell'esercizio 1996, con la conclusione che "si è pertanto ancora in attesa che l'Autorità si pronunci in materia".

13. Le scritture contabili.

A seguito della trasformazione in società azionaria si applicano all'ENEL le procedure contabili dettate dal codice civile in tema di bilancio, che dal 1993 sono state modificate per disposto del decreto legislativo 17 aprile 1991 n. 127, emanato in adeguamento alle direttive comunitarie sui conti annuali e consolidati delle società.

Per la redazione dello stato patrimoniale e del conto economico il codice stesso fa salve "le disposizioni di leggi speciali" (art. 2423-ter). La legge istitutiva dell'ENEL n. 1643 del 1962 (art. 1 comma 8) ha previsto la compilazione del "bilancio consuntivo" dell'Ente nazionale secondo il modello prescritto per tutte le aziende elettriche dalla legge 4 marzo 1958 n. 191.

Decreto del Ministro dell'industria dell'11 luglio 1996, facendo richiamo delle disposizioni della legge n. 9 del 1991, ha disposto, "con decorrenza dall'esercizio 1996", l'adozione da parte delle imprese elettriche dello "schema di stato patrimoniale, di conto economico e di nota integrativa di cui ai vigenti articoli 2424, 2425 e 2427 del codice civile", "con le integrazioni" descritte in allegato.

Con successivo decreto ministeriale del 17 marzo 1997 il termine iniziale di applicazione della nuova disciplina è stato prorogato all'esercizio 1997.

In nota della Società al collegio sindacale, trasmessa al magistrato della Corte dei conti l'11 luglio 1997, è delineato il nuovo piano dei conti, che predispone le rilevazioni contabili adeguate al modello di bilancio previsto dal precitato decreto legislativo; il piano "sarà operativo a partire dal 1° settembre 1997".

Il bilancio dell'esercizio 1996, pertanto, è stato redatto secondo il modello di precedente adozione.

a) La contabilità di preventivo, di cui non è indicazione nella disciplina legislativa dell'ENEL dopo la sua trasformazione in figura societaria, è esposta in un documento previsionale (denominato "budget"); il preventivo dell'esercizio 1996, esaminato dal consiglio di amministrazione nel dicembre del medesimo anno, è stato dal consiglio stesso deliberato nella riunione del 14 marzo 1997.

b) Nella riunione del 23 settembre 1996 il consiglio di amministrazione ha deli-

berato la relazione sull'andamento della gestione nel primo semestre dell'anno, che è stata consegnata al collegio sindacale, con previsione di invio alla Commissione nazionale per le società e la borsa, a termini della legislazione in materia.

c) Il consiglio di amministrazione, nella riunione del 26 maggio 1997, ha deliberato il bilancio al 31 dicembre 1996 nelle seguenti componenti:

- la relazione di gestione, che traccia il quadro generale nel quale si svolge l'attività aziendale; tratta del servizio all'utenza, del sistema tariffario, degli importi e delle richieste di energia, delle attività di ricerca e sviluppo, del personale, dei risultati di esercizio, delle società controllate, dei fatti successivi alla chiusura dell'esercizio, della prevedibile evoluzione della gestione. La relazione contiene inoltre un'ampia esposizione del consistente stato del contenzioso al quale l'ENEL è a vario titolo interessata, determinato dal concorso di diverse causali, di cui è indicazione nella presente relazione e nella precedente;
- la nota integrativa, che enuncia i criteri di valutazione adottati, e svolge un'analitica disamina delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico;
- lo stato patrimoniale ed il conto economico, redatti secondo il modello previsto dalla legge n. 191 del 1958;
- gli allegati, che comprendono lo stato patrimoniale ed il conto economico redatti secondo il modello generale del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, alla quale è stato conferito incarico per il triennio 1995-1997.

La relazione del collegio sindacale, deliberata nella riunione dell'11 giugno 1997, attesta la conformità della redazione del bilancio alla normativa regolante la materia, e la corrispondenza dei dati alle risultanze delle scritture contabili; dichiara la correttezza dei criteri di valutazione adottati dalla Società; conclusivamente esprime "parere favorevole all'approvazione del bilancio".

La relazione di certificazione della Società di revisione attesta che "il bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società".

La relazione stessa annota che "al 31 dicembre 1996 erano in essere controversie ed altre situazioni di incertezza", quali il contenzioso relativo alle deliberazioni del CIP n. 32 del 1986 e n. 15 del 1993, ed ai provvedimenti di rimborso degli oneri nucleari, di cui è precedente esposizione; dalla definizione di tali vertenze, avverte la relazione medesima, "potrebbero derivare oneri per la Società"; oneri "peraltro allo stato attuale non oggettivamente determinabili".

d) Il consiglio di amministrazione ha deliberato, nella riunione del 26 maggio 1997, la relazione sulla gestione ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 1996, che compendia in un quadro unitario i risultati di esercizio dell'ENEL e delle società direttamente o indirettamente controllate; il bilancio è accompagnato dalla nota integrativa e dalle relazioni del collegio sindacale e della Società di revisione, che esprimono giudizio positivo, sostanzialmente concordante con quello formulato nei confronti del bilancio dell'ENEL.

e) L'assemblea ordinaria, nella riunione del 27 giugno 1997, ha approvato il bilancio della Società.

Per la destinazione dell'utile l'assemblea non ha accolto la proposta di assegnazione a riserva formulata dal consiglio di amministrazione nei termini in precedenza esposti, e ne ha deliberato l'attribuzione all'azionista, nell'importo di 1.200.5 miliardi, con imputazione del residuo alla riserva legale (63.6 miliardi), ed alla riserva utili esercizi precedenti (8 miliardi).

14. Lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio 1996.

Lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio in esame, redatti secondo il modello prescritto dalla legge n. 191 del 1958, si compendiano nei seguenti dati.

	<u>1995</u>	<u>1996</u>
STATO PATRIMONIALE		
(miliardi di lire)		
<u>dare</u>		
- immobilizzazioni tecniche	136.462.4	143.055.6
- diritti di brevetto, utilizzazione	63.9	66.9
- scorte di esercizio	1.802.7	2.177.1
- cassa, titoli, banche, effetti	483.0	440.8
- partecipazioni	634.0	633.5
- partite creditorie diverse	19.052.1	18.529.1
- ratei e risconti attivi	247.1	783.0
- totale	158.745.2	165.686.0
<u>avere</u>		
- fondo di ammortamento	69.757.7	76.713.7
- fondi svalutazione, rischi, fine rapporto, diversi	15.547.7	12.051.2
- obbligazioni	20.110.4	17.903.6
- partite debitorie diverse	29.102.7	31.351.6
- ratei e risconti passivi	1.017.5	912.4
- totale passività	135.560.0	138.932.5
- capitale sociale	12.126.1	12.126.1
- riserve	9.936.4	13.355.3
- utile di esercizio	1.146.7	1.272.1
- totale	158.745.2	165.686.0

	<u>1995</u>	<u>1996</u>
CONTO ECONOMICO		
(miliardi di lire)		
<u>dare</u>		
- energia da altre imprese	5.062.5	4.919.4
- scorte iniziali	1.809.7	1.802.7
- ammortamenti	7.681.0	7.710.8
- spese da ammortizzare	49.5	184.2
- accantonamenti (svalutazione, rischi, fine rapporto di lavoro, oneri diversi)	1.555.9	1.449.0
- storni di attività in corso di ammortamento	595.8	852.7
- spese del personale	8.913.8	9.217.9
- acquisti, lavori	16.514.1	16.827.5
- oneri finanziari	4.135.1	3.657.3
- - spese diverse e generali	3.588.0	4.320.4
- totale	49.905.4	50.941.9
- utile di esercizio	1.146.7	1.272.1
- a pareggio	51.052.1	52.214.0
<u>avere</u>		
- energia fatturata	24.781.6	25.004.4
- prestazioni, vendite di materiali	1.124.7	1.261.5
- contributi C.C.S.E.	11.330.2	11.764.1
- proventi finanziari	692.7	943.0
- introiti diversi	1.984.1	1.999.6
- accantonamenti utilizzati	1.383.4	1.441.4
- costi capitalizzati	7.853.1	7.622.9
- scorte finali	1.802.7	2.177.1
- totale	51.052.7	52.214.0

Con riferimento ai dati riportati si formulano le seguenti indicazioni.

Stato patrimoniale.

Le immobilizzazioni tecniche sono costituite da terreni, fabbricati, impianti in esercizio e in costruzione, mobili e attrezzature; segnano un incremento, prevalentemente determinato da nuovi investimenti negli impianti elettrici. Nel passivo è iscritto il fondo di ammortamento, che costituisce il 59.1 per cento dei cespiti ammortizzabili; nella nota integrativa è riferito che, sulla scorta di specifici studi, l'importo del fondo è superiore a quello risultante dalla determinazione delle aliquote di ammortamento economico-tecnico, commisurate alla vita utile degli impianti.

La voce diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere di ingegno iscrive i costi per lo sviluppo del software applicativo, di utilizzazione pluriennale.

La valutazione delle scorte di esercizio (materiali, apparecchi, combustibili) è effettuata al costo medio ponderato, e per i combustibili nucleari al valore presunto di realizzo, conservato immutato rispetto ai bilanci precedenti.

Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, tenuto conto del fondo oneri iscritto nel passivo.

Tra le partite creditorie diverse:

- i crediti verso l'utenza hanno formato oggetto di precedente esame;
- i crediti verso la Cassa di congruaggio assommano a 10.366 miliardi, e comprendono i contributi per l'onere termico, per gli acquisti di energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate, nonché gli oneri conseguenti ai provvedimenti nel settore nucleare;
- nel bilancio è stato iscritto il credito verso l'INPS di 1.034 miliardi, per sgravi di oneri sociali dei lavoratori nel Mezzogiorno, di cui è indicazione nelle relazioni precedenti. Poiché la legge prevede il pagamento dell'INPS in termine decennale, senza carico di interessi, la differenza tra il valore nominale del credito e il valore attuale è iscritta in passivo tra i fondi di svalutazione;
- anticipazioni ai fornitori (1.209 miliardi), corrisposte per l'esecuzione di lavori e forniture.

Nel passivo sono iscritti i seguenti fondi:

- il fondo di ammortamento (76.714 miliardi), comprensivo delle quote di ammortamento anticipate;
- il fondo svalutazione crediti (594 miliardi), comprendente la quota di svalutazione per la richiamata dilazione di pagamento delle somme dovute dall'INPS;
- il fondo rischi e sopravvenienze passive (1.331 miliardi), che iscrive il fondo oscillazione cambi e il fondo contenzioso e rischi diversi;
- il fondo trattamento fine rapporto di lavoro e previdenza (7.247 miliardi); comprende l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso, e l'integrazione previdenziale dei dirigenti, secondo le precedenti indicazioni;
- il fondo oneri diversi (2.879 miliardi); iscrive gli oneri previsti per imposte e tasse, per la gestione delle partecipazioni, per il settore nucleare.

Tra le partite debitorie (27.987 miliardi) i maggiori importi sono costituiti dai mutui (16.134 miliardi); di consistente entità sono i debiti verso fornitori (5.308 miliardi), gli impegni di natura fiscale (2.338 miliardi), gli anticipi e depositi degli utenti (1.526 miliardi), i debiti verso la Cassa di congruaggio (2.525 miliardi) per le quote di sua spettanza sul fatturato degli utenti.

Il patrimonio netto iscrive le seguenti componenti:

PATRIMONIO NETTO (miliardi di lire)	<u>1995</u>	<u>1996</u>
- capitale sociale	12.126.2	12.126.2
- riserva legale	80.5	137.8
- riserva correlata alle rettifiche (legge 292/93)	7.334.6	10.607.2
- rimborsi del Tesoro	1.922.0	1.922.0
- riserva utili esercizi precedenti	560.3	619.0
- riserva per contributi in conto capitale	=	30.3
- ammortamenti eccedenti i valori di libro	38.9	38.9
- utile netto di esercizio	<u>1.146.7</u>	<u>1.272.1</u>
- totale	23.209.2	26.753.5

La riserva correlata alle rettifiche dello stato patrimoniale trae origine dalle variazioni operate in attuazione della legge di riforma del 1992, e dalla successiva n. 292 del 9 agosto 1993 (di conversione del decreto legge n. 198 del 21 giugno dello stesso anno), delle quali è stato trattato nelle relazioni precedenti.

In applicazione delle leggi richiamate è stata effettuata la rettifica dei valori delle attività e delle passività dello stato patrimoniale, e il consiglio di amministrazione ha assegnato a "riserva ex lege n. 292/1993", iscritta tra le componenti del patrimonio netto, l'importo della rivalutazione risultante dalle rettifiche stesse. Una quota di tale importo, tuttavia, è stata iscritta in passivo, alla voce "fondo imposte per maggiorazione di congruaggio", destinato all'assolvimento dell'obbligo fiscale, di successiva ed eventuale insorgenza nel caso di distribuzione della somma tra i soci.

A seguito di richiesta dell'ENEL il Ministero delle finanze ha dichiarato l'insussistenza del predetto obbligo fiscale, anche in caso di assegnazione della riserva agli azionisti; pertanto, la somma iscritta nel fondo predetto è stata riassegnata alla riserva, detratto l'importo di 363 miliardi, iscritto in passivo a inte-

grazione del fondo per trattamento di fine rapporto di lavoro.

In conseguenza dell'accennata operazione la riserva in questione risulta incrementata, nell'esercizio 1996 rispetto al precedente, di 3.272 miliardi.

I rimborsi del Ministero del tesoro rappresentano l'importo delle somme pagate dall'ENEL alla scadenza di prestiti contratti a carico dello Stato, per disposto delle leggi n. 41 e n. 910 del 1986, successivamente abrogate, come riferito nelle relazioni precedenti.

conto economico.

Tra le componenti negative del conto:

- l'energia acquistata da altre imprese comprende le forniture estere e, in crescente misura, le forniture nazionali, rispettivamente nelle quote del 33.4 e del 66.6 per cento;
- degli ammortamenti è stato trattato in precedenza;
- gli accantonamenti sono disposti a integrazione dei fondi di svalutazione crediti, rischi e sopravvenienze passive, fine rapporto di lavoro e previdenza, oneri diversi;
- gli storni iscrivono le dismissioni di immobilizzazioni tecniche;
- le spese del personale hanno formato oggetto di precedente esposizione;
- gli acquisti e lavori comprendono i costi dei combustibili e altre scorte (7.667 miliardi), la provvista di materiali (4.256 miliardi), le spese per lavori, riparazioni e manutenzioni (4.094 miliardi);
- gli oneri finanziari 3.657 miliardi) segnano una riduzione rispetto al precedente esercizio;
- le spese diverse e generali (4.320 miliardi) sono costituite per la maggior parte (2.711 miliardi) dall'imposizione fiscale.

Tra le componenti positive del conto:

- i maggiori ricavi per energia fatturata sono determinati dall'aumento dei consumi;
- i contributi della Cassa di conguaglio segnano un aumento dovuto ai maggiori contributi per l'acquisto di energia da fonti rinnovabili e assimilate;
- gli accantonamenti utilizzati nell'esercizio corrispondono agli importi stornati dai conti iscritti nello stato patrimoniale;
- i costi capitalizzati (7.623 miliardi) iscrivono gli oneri sostenuti nell'anno e rinviati ad esercizi successivi, in quanto di natura incrementativa.